



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'APPLICAZIONE DEL**

**CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

Approvato dal C.C. con deliberazione n.        del

## INDICE DEL REGOLAMENTO

**Art. 1** – Oggetto del regolamento

**Art. 2** – Oggetto del canone non ricognitorio

**Art. 3** – Soggetto obbligato al pagamento del canone non ricognitorio

**Art. 4** – Rapporto con il COSAP e convenzioni in essere

**Art. 5** – Determinazione del canone non ricognitorio

**Art. 6** – Pagamento del canone non ricognitorio

**Art. 7** – Accertamento, sanzioni ed interessi

**Art. 8** – Riscossione coattiva

**Art. 9** – Rimborsi

**Art. 10** – Disposizioni transitorie e finali

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia d'entrate riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitivo, previsto dall'art. 27, commi 5-7 e 8, del D.Lgs 30 aprile 1992 , n. 285.

## **Art. 2 – Oggetto del canone non ricognitorio**

Le occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Garbagnate Milanese descritte nell'Allegato 1) sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate soggette al canone non ricognitorio se effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Garbagnate Milanese esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada.

Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Art. 3 – Soggetto obbligato al pagamento del canone non ricognitorio**

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Art. 4 - Rapporto con il Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (COSAP) e convenzioni in essere**

Il canone non ricognitorio assorbe il pagamento del Canone di occupazione di suolo ed aree pubbliche (COSAP) fino all'importo corrispondente; resta dovuta ed esigibile eventuale parte eccedente del COSAP medesimo.

Sono fatte salve per tutta la loro residua durata, le convenzioni o contratti in essere che stabiliscono canoni non ricognitori di importo maggiore di quello risultante dall'applicazione del presente regolamento; nel caso di convenzioni o contratti in essere che prevedono importi minori il canone di cui al presente regolamento è esigibile per la sola differenza.

## **Art. 5 – Determinazione del canone non ricognitorio**

Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Garbagnate Milanese per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o loro frazioni o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

L'unità di misura elementare minima di sottoposizione al canone è il metro lineare o il metro quadro o il numero di manufatti, a seconda della casistica.

Sono approvate le tariffe del canone di cui all'allegato 2, a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### **Art. 6 - Pagamento del canone non ricognitorio**

Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.

In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### **Art. 7 – Accertamento, sanzioni ed interessi**

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Fermo restando il disposto dell'art. 20, commi 4 e 5, del citato D.Lgs n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitivo sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

#### **Art. 8 – Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- Mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- Mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639

In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

#### **Art. 9 – Rimborsi**

Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

## **Art. 10 – Disposizioni transitorie finali**

Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2015 deve avvenire entro il 31 dicembre 2015.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Considerato che, l'entrata di cui al presente regolamento è in stretto collegamento con l'attività di accertamento e riscossione della COSAP, in caso di affidamento in concessione del canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, il servizio sarà svolto dal medesimo concessionario.

In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché delle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e sono a carico del concessionario medesimo.

A norma dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

### Allegato 1

#### TIPOLOGIE

#### Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura

1. Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;
2. Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
3. Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
4. Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento ;
5. Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
6. Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
7. Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
8. Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in qualsivoglia materiale;
9. Tralicci di elettrodotto;
10. Sostegni per linee elettriche e telefoniche.

### Allegato 2

#### TARIFFA

|    | <b>Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura</b>                               | <b>€.</b> | <b>unità</b>  |
|----|---|-----------|---------------|
| 1  | Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua   | 1,00      | ml            |
| 2  | Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas   | 2,00      | ml            |
| 3  | Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica   | 2,00      | ml            |
| 4  | Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento   | 2,00      | ml            |
| 5  | Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche  | 2,00      | ml            |
| 6  | Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili  | 2,00      | ml            |
| 7  | Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico | 15,00     | mq o frazione |
| 8  | Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in qualsivoglia materiale                        | 23,00     | cadauno       |
| 9  | Tralicci di elettrodotto  | 300,00    | cadauno       |
| 10 | Sostegni per linee elettriche e telefoniche   | 200,00    | cadauno       |